

**FISCO NEWS FEBBRAIO 2015 Roma il 10/03/2015****AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**Contabilita**Il subentro nel contratto di leasing**

C'è da dire, purtroppo, che il subentro nei contratti di leasing sta divenendo in questo periodo una pratica usuale. Dal punto di vista contabile il subentro nel contratto di leasing **non è disciplinato da alcun principio contabile**, possiamo solo richiamare la **norma di comportamento 141** dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, la quale ha chiarito che il corrispettivo di acquisto del contratto di leasing va suddiviso in due quote, una riferita al godimento del bene e l'altra relativa alla opzione di acquisto.

L'Associazione, infatti, precisa che, a fronte del prezzo, all'atto della cessione del contratto di leasing l'utilizzatore attribuisce all'acquirente sia il diritto ad utilizzare il bene (godimento) sia il diritto ad esercitare il riscatto di esso alla scadenza prevista. Il particolare poi il prezzo viene stabilito come differenza tra:

- valore economico del bene,
- valore attualizzato dei canoni residui,
- prezzo di riscatto.

Proprio per questi motivi il prezzo può essere smembrato in due quote.

La **quota godimento del bene** deve essere considerata un **onere pluriennale** da ripartire per la residua durata del contratto. La quota del corrispettivo che si riferisce all'**opzione di acquisto** è da considerarsi quale **acconto sul prezzo** di futuro riscatto del bene con la conseguenza che tale parte del prezzo va iscritta al momento del riscatto ad incremento del valore del medesimo riscatto e successivamente ammortizzata.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La norma di comportamento poi chiarisce anche quale sia l'impatto che tali componenti avranno sul conto economico dell'acquirente, il prezzo infatti andrà a bilanciare e rettificare l'imputazione dei futuri canoni di leasing, in modo da determinare il medesimo effetto finale che si sarebbe avuto nel caso di stipula, alla medesima data del subentro, di un nuovo contratto di leasing.

E' chiaro che determinare quale parte del prezzo sia da imputare a godimento del bene e quale sia relativa alla cessione del diritto di opzione non è cosa agevole. E' intervenuta, fortunatamente, sull'argomento l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 212/07** chiarendo che: *“La quantificazione delle due “componenti”, ..., non è lasciata all'arbitrio delle parti. Infatti, si ritiene che il prezzo pagato debba considerarsi “anticipo del prezzo del bene” nella misura in cui lo stesso abbia costituito sopravvenienza attiva per il cedente del contratto, il quale..., assoggetta a tassazione a tale titolo “il valore normale del bene” (al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati alla data di cessione, ...). L'eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva come sopra determinata ...è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma dell'art. 108, comma 3, del Tuir, in rapporto alla residua durata del contratto”.* Per l'Agenzia quindi **solo l'eventuale eccedenza del prezzo rispetto alla sopravvenienza determinatasi in capo al cedente costituisce onere pluriennale relativo al godimento** del bene. Facciamo un **esempio** e riportiamo le scritture contabili che ne conseguono. La società Alfa Srl subentra nel 2011 in un contratto di leasing, il corrispettivo per la cessione del contratto è pari a euro 1.000.000,00, il valore normale del bene è stabilito in euro 900.000,00, i canoni residui ed attualizzati sono ammontano ad euro 300.000,00, il riscatto è pari a euro 90.000,00. Con i dati indicati, il corrispettivo per la cessione del contratto è di euro 610.000,00 determinato dalla differenza tra il corrispettivo per la cessione del contratto e la somma tra canoni residui attualizzati e prezzo di riscatto ( $1.000.000,00 - (300.000,00 + 90.000,00)$ ). La **sopravvenienza** è invece pari a euro 510.000,00 determinata come differenza tra il valore normale del bene, i canoni attualizzati e il prezzo di riscatto ( $900.000,00 - 300.000,00 - 90.000,00$ ). L'eccedenza del corrispettivo di cessione (610.000,00) rispetto alla sopravvenienza (510.000,00) è la quota parte del costo da imputarsi a godimento del bene, nel nostro caso quindi euro 100.000,00. Contabilmente quindi, il cedente rileverà il credito e la sopravvenienza:

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Crediti vs clienti	a	Diversi	744.200,00
	a	Sopravvenienza attiva	610.000,00
	a	Iva a debito	134.200,00

La sopravvenienza attiva sarà costituita per euro 510.000,00 dalla sopravvenienza determinata (**ex art. 88, comma 5 del Tuir**) come differenza tra valore normale del bene, canoni residui e prezzo di riscatto e per euro 100.000,00 dalla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale netto del bene (anche esso sopravvenienza **ex art. 83 del Tuir**).

Il cessionario invece rileverà il debito verso il fornitore, la quota parte del prezzo legata all'incremento del valore del bene e il costo per il godimento dello stesso:

Diversi	a	Debiti vs fornitori	744.200,00
Acconto su Immobilizzazioni			510.000,00
Costo per godimento beni di terzi			100.000,00
Iva a credito			134.200,00

Alla chiusura del bilancio provvederà alla rilevazione del **risconto attivo** per la quota parte del prezzo di acquisto relativo al godimento da imputarsi agli esercizi futuri.

[Imposte sul reddito](#)

## La tassazione dei dividendi percepiti nel 2014

Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l'aliquota dal **20% al 26%**, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la **nuova aliquota** è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all'art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del Tuir.

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Per la corretta determinazione della **tassazione dei dividendi** percepiti dalle **persone fisiche (non imprenditori)** derivanti da partecipazioni detenute in **società di capitali** nel corso dell'anno **2014** dobbiamo distinguere:

- la **localizzazione della società che eroga i dividendi** (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata);
- la **percentuale di partecipazione** detenuta dal socio nella società;
- il periodo di **percezione del dividendo** (entro il 30.06.2014 o dal 01.07.2014).

In merito alla percentuale di partecipazione detenuta dobbiamo infatti **distinguere tra partecipazioni** qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:

- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate, qualificate** nel caso in cui si detengano **più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- le partecipazioni in soggetti Ires, società **non quotate**, si dicono **non qualificate** nel caso in cui si detenga una **percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società residenti** al socio **persona fisica** (non imprenditore):

- nel caso di **partecipazioni qualificate, concorreranno alla formazione del reddito complessivo** del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D**

del modello 730/2015 o nel **quadro RL** del modello Unico persone fisiche) nella misura del:

- - **49,72% se relativi ad utili prodotti dal 01.01.2008;**
  - **40% se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;**
- nel caso di **partecipazioni non qualificate** i dividendi saranno soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta** pari al:
  - - **26% dell'intero importo, se percepiti a decorrere dal 01.07.2014;**
    - **20% dell'intero importo, se percepiti a fino al 30.06.2014.**

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla** dovrà indicare in dichiarazione.

In merito poi alla **decorrenza** della nuova aliquota del **26%** la **C.M. n. 19/E/2014** ha precisato che si deve fare riferimento alla **data di incasso degli utili** mentre **non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.**

Quindi, nel caso in cui la distribuzione dei dividendi fosse stata **deliberata entro il 30.06.2014** e:

- il **dividendo incassato entro il 30.06.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20%**;
- il **dividendo incassato dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **26%**;
- il **dividendo incassato in parte entro il 30.06.2014 ed in parte dopo il 01.07.2014**, la ritenuta sul 100% del dividendo sarebbe stata del **20% sull'importo incassato entro il 30.06.2014** e del **26% sull'importo incassato dal 01.07.2014.**

Se gli **utili** vengono corrisposti da **società non residenti (non black list)** al socio persona fisica (non imprenditore) bisogna distinguere:

- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** allora concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti dal **01.01.2008** ovvero **nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31.12.2007**. Inoltre, sulla quota imponibile degli utili (quindi sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** (se percepiti dal **01.07.2014**) da **parte dell'intermediario residente che interviene nella riscossione;**
- se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata**, **non concorrono alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, del **26%** se percepiti dal **01.07.2014**, o del **20%** se percepiti entro il **30.06.2014**.

Tali **ritenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte del **contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello Unico) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

Infine, se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in Stati a **fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditori):

- sia i dividendi relativi a **partecipazioni qualificate che non qualificate** concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il **100% del loro ammontare;**
- viene operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%** (20% fino al 30.06.2014) da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

Fanno **eccezione** a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a **fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati**, soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (20% fino al 30.06.2014) sul 100% del dividendo.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Inoltre ulteriori eccezioni alla **tassazione integrale** si verificano:

- se il **soggetto percipiente** possiede una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, caso in cui i dividendi erogati da Paesi black list vengono **imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC**, prevista dagli artt. 167 e 168 del Tuir;
- nel caso in cui si dimostri che mediante tali partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di **localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato** e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it